



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona

Tel. 0375969021 – fax 0375969347

Prot.0925 /022

Motta Baluffi, li 15/06/2022

DECRETO SINDACALE N. 02/2022

OGGETTO: OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO A CARICO DI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI CANI.

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico o di pubblico utilizzo (strade, marciapiedi, piazze, aree verdi, ecc) a causa dell'incuria dei proprietari e/o conduttori di cani viene sovente insudiciato dalle deiezioni di tali animali, con nocumento per la pubblica decenza e certo danno per il decoro del paese e che non sia possibile escludere a priori per la salute dei cittadini, in particolare nella stagione estiva e comunque per quelle fasce della popolazione più esposte, quali bambini, non vedenti ed anziani e che tale situazione sia stata reiteratamente oggetto di segnalazione dei cittadini che lamentano l'aggravarsi di tale problema;

RITENUTO:

- Di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano ed a dare impulso al corretto uso degli spazi pubblici, cui la generalità della popolazione dovrebbe già attenersi per mero senso civico e di dover altresì permettere l'efficace repressione di quei comportamenti che incidano negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese ed infine sulla sicurezza delle persone;
- Che nel territorio comunale non mancano campi e zone prative nelle quali le deiezioni canine non creerebbero alcune problema igienico sanitario;
- Che nel territorio comunale sono stati aumentati i cestini e gli arredi adatti alla raccolta dei rifiuti;
- Necessario sanzionare non solo i proprietari o conduttori di cani che permettono agli stessi la deiezione sul suolo pubblico omettendo la raccolta, ma anche il mancato possesso, anche momentaneo, di idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni canine (paletta, sacchetti, bottigliette d'acqua), quale sicuro presupposto della loro omessa asportazione;

RICHIAMATI:



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona

Tel. 0375969021 – fax 0375969347

- L'Ordinanza 03/03/2029 del Ministero della Salute (G.U. serie Generale n. 68 del 23 Marzo 2009) in forza della quale, all'art. 2 comma 4 "...è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse";
- L'art. 50 comma 5 e art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

1. Nell'ambito del Comune di Motta Baluffi è fatto obbligo ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all'asportazione delle deiezioni di tali animali, solide e liquide, in ogni luogo pubblico od aperto sul pubblico transito quali, tra gli altri, strade, piazze, corti, marciapiedi, parchi, ecc.
2. A tutti i proprietari di cani, nonché a chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente la custodia e/o conduzione, quando si trovi in area pubblica o aperta al pubblico insieme ad un cane è fatto obbligo di avere sempre con sé e di esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro idoneo strumento o dotazione) e la rimozione o conferimento di quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere, nonché avere al seguito un contenitore d'acqua (bottiglietta, borraccia o altro) da impiegarsi per lavare le deiezioni liquido dai muri, marciapiedi o qualsiasi altra superficie onde evitare la proliferazione di odori e l'insudiciamento del territorio.
3. Sono espressamente esentati dalla disciplina della presente ordinanza i conducenti dei cani guida per ciechi se al servizio della persona disabile.

DISPONE

- a) La violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 tra un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, somma individuata in € 50,00 e cioè nel doppio del minimo edittale, ai sensi dell'art. 16, c. I della L. 24/11/1981 n.689, in quanto ipotesi più favorevole per il trasgressore.
- b) Sono competenti all'accertamento i soggetti di cui all'art. 13, c.4 della L. 24/11/1981 n. 689.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio ed inoltre verrà:

- trasmessa all'Ufficio di Polizia Locale;
- trasmessa alla stazione Carabinieri di Scandolara Ravara;
- pubblicata sul sito Unione Municipia per la generale conoscenza



COMUNE DI MOTTA BALUFFI

Provincia di Cremona

Tel. 0375969021 – fax 0375969347

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a norma di legge;
- che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 D.Lgs. 285/1992, nel termine di
- giorni sessanta decorrenti dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse, in relazione alla natura del segnale apposto, potrà presentare ricorso avanti al TAR regionale.

Motta Baluffi, 15/06/2022



IL SINDACO

Dott. Matteo Carrara

Matteo Carrara

